

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 777</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ANGELA NAPOLI**

Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione della indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici

*Presentata il 12 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 29 gennaio 1994, n. 87, reca norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti. La citata legge n. 87 del 1994 prevede però i benefici solo per il personale cessato dal servizio dal 1° dicembre 1984 in poi. La legge in questione, al comma 2 dell'articolo 3, prevede l'applicazione del beneficio ai dipendenti già cessati dal servizio, previa presentazione della domanda all'ente

erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994. Molti pensionati non sono mai venuti a conoscenza della esistenza della norma e non hanno quindi presentato la domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, perdendo il beneficio previsto. Appare equo che sia offerta equità di trattamento anche a quei pensionati che non abbiano ottemperato alla richiesta entro i termini previsti, attraverso l'approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, cessati dal servizio nel periodo 1° dicembre 1984-30 novembre 1994, i quali non abbiano provveduto a presentare entro il 30 settembre 1994 domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita o dell'indennità di anzianità con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, sono riaperti i termini per la presentazione della relativa domanda, con la scadenza, improrogabile e definitiva, di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai pensionati di cui al comma 1 e ai loro eventuali legittimi eredi la prestazione deve essere erogata entro l'anno 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

